



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

13 LUG. 2000
Prot. Roma, 651623

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI
SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO E UU.PP.I.C.A. - DIV. VIII^A

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**

LORO SEDI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato dell'industria, Artigianato e Energia

11100 - AOSTA

e p. c.

**AGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

LORO SEDI

AL MINISTERO AFFARI ESTERI

Direzione Generale per gli Italiani all'estero e Politiche Migratorie
Uff. IV - (rif. nota 304/18348 del 28.06.2000) **00100 ROMA**

AL MINISTERO AFFARI ESTERI

Direzione Generale per la Cooperazione Economica
(Cortese attenzione Cons. LA MARTE) **00100 ROMA**

MINISTERO COMMERCIO CON L'ESTERO

Direzione Generale per Scambi ed Internazionalizzazione
Divisione . I (all'attenzione D,ssa Dabrosca) **00100 ROMA**

CIRCOLARE N. 3680 /C

ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della
Cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

90100 - PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidenza della Giunta - Segreteria generale - Servizio di Vigilanza sugli enti
Via s. Francesco, 37 **34121 - TRIESTE**

ALLA REGIONE TRENINO- ALTO ADIGE

Ufficio Vigilanza delle Camere di commercio **38100 - TRENTO**

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'industria e del com. **09100 CAGLIARI**

**ALL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIG. E AGRICOLTURA**

Piazza Sallustio, 21 **00187 - ROMA**

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 00100 ROMA

A INFOCAMERE - Sede di ROMA e PADOVA

Oggetto: legalizzazione della firma apposta sugli atti e sui documenti formati nello Stato e da valere all'estero.

Con il D.P.C.M. 26 maggio 2000, in corso di registrazione, il personale e le funzioni finora esercitate dagli Uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) sono state definitivamente trasferite, a partire dal 1° settembre 2000, alle Camere di commercio.

Questo Ministero ha ritenuto opportuno chiarire che tra le materie trasferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 rientra anche la "legalizzazione delle firme" sugli atti e sui documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere, di cui all'art. 17, comma 1, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il predetto chiarimento è opportuno al fine di evitare che i Paesi stranieri, cui sono destinati i documenti in discorso, creino difficoltà all'atto dello sdoganamento delle merci in assenza di un'adeguata informativa sulla funzione di legalizzazione delle firme che le Camere di commercio verranno a svolgere per conto dello Stato, utilizzando il timbro camerale in luogo del timbro con lo stemma dello Stato.

Pertanto si trasmette il decreto ministeriale "ricognitivo" in materia datato 12 luglio 2000.

Per le camere di commercio della Regione Sicilia, data la peculiarità degli UU.PP.I.C.A. regionali, è stato adottato, in pari data, un apposito decreto di "delega" della funzione in discorso.

Codeste Camere di commercio sono invitate pertanto a predisporre il nuovo timbro per la legalizzazione delle firme, di cui in allegato si trasmette facsimile, non potendo più essere utilizzato il timbro UPICA dal 1° settembre 2000.

Si ritiene che la legalizzazione delle firme, debba essere operata dal Segretario generale o suoi delegati non coincidenti con i funzionari abilitati a firmare gli atti emessi dalle Camere di commercio quali i certificati d'origine.

Codeste Camere di commercio sono inoltre invitate a compilare l'accluso prospetto contenente le firme per esteso dei funzionari delegati a legalizzare le firme sugli atti e documenti da valere all'estero ed inviarlo entro la fine di luglio all'Unioncamere - Ufficio Area Servizi Amministrativi per il Commercio.

L'Unioncamere a sua volta provvederà a trasmetterli, in tempo utile, alle rappresentanze diplomatiche estere in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Antonio Cinti)

az/circolari leg-firme

LP





*Il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e l'istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura nonché degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ;

VISTA la legge 4 gennaio 1968, n. 15 concernente "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" e successive modificazioni;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 17, primo comma, della suddetta legge n. 15, come modificato dall'articolo 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, la legalizzazione delle firme sugli atti e sui documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere è demandata ai competenti organi, centrali e periferici, del Ministero competente o ad altri organi e autorità delegati dallo stesso;

VISTA la circolare del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n.2210/C del 9 agosto 1971 con al quale, in attuazione della predetta legge n. 15, è stato affidato agli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di legalizzare le firme dei funzionari camerali apposte su certificati, atti, visti ecc., rilasciati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da valere all'estero;

VISTA la legge della Regione Siciliana 4 aprile 1995, n. 29 " Norme sulle camere di commercio , industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio" ed, in particolare, l'articolo 2, comma 2, per il quale le locali Camere di commercio esercitano le funzioni ad esse eventualmente delegate dallo Stato e dalla Regione, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali;



*Il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

VISTI il decreto 9 maggio 2000 dell'assessore alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca della Regione Siciliana a norma del quale gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato cessano di funzionare dal 1° giugno 2000 nonché il decreto assessorile 23 giugno 2000 che ha differito tale data al 1° settembre 2000;

CONSIDERATO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, adottato in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha previsto che le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura delle altre regioni del Paese assicurino i servizi all'utenza esercitando le funzioni già svolte dagli Uffici dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra le quali è da ritenersi compresa la funzione di legalizzazione delle firme su gli atti e sui documenti da valere all'estero;

RITENUTO opportuno delegare la funzione di legalizzazione delle firme, già esercitata per conto dello Stato dagli Uffici periferici dell'industria, del commercio e dell'artigianato della Regione Siciliana, alle locali Camere di commercio, per analogia ai compiti assegnati alle altre Camere di Commercio del Paese ed al fine di semplificare l'operazione della legalizzazione medesima a vantaggio degli operatori economici interessati, evitando loro di recarsi presso differenti uffici;

DECRETA

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 la competenza a legalizzare le firme sugli atti e sui documenti da valere all'estero davanti ad autorità estere, già attribuita agli Uffici dell'industria, del commercio e dell'artigianato della Regione Siciliana, è delegata alle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Roma, 12 LUG. 2000

IL MINISTRO

(Enrico Letta)

(FACSIMILE DI RISPOSTA DA RINVIARE SU CARTA INTESTATA DELLA CCIAA)

All'Unione Italiana della Camere di Commercio
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA
Area Servizi Amministrativi per il commercio estero

**Da far pervenire entro il 30 luglio 2000, via posta
prioritaria**

Camera di Commercio di

Specimen delle firme dei funzionari camerale autorizzati a legalizzare le firme sugli atti a valere all'estero.

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Specimen di firma</u>
.....
.....
.....
.....

(Il Segretario Generale)

(Timbro camerale)

FACSIMILE TIMBRO PER LA LEGALIZZAZIONE DELLE FIRME
SUGLI ATTI E DOCUMENTI DA VALERE ALL'ESTERO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI.....

VISTO per la legalizzazione della firma di

.....

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di....., ai sensi della legge n. 15 del
4/1/1968 e del Decreto Ministeriale del **1-2 LUG. 2000**.....

p. IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr.....)

(Nome funzionario camerale)

(Timbro tondo camerale)

*Il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e l'istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura nonché degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ;

VISTA la legge 4 gennaio 1968, n. 15 concernente "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" e successive modificazioni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 17, primo comma, della suddetta legge n. 15, come modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, la legalizzazione delle firme sugli atti e sui documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere è demandata ai competenti organi, centrali e periferici, del Ministero competente o ad altri organi e autorità delegati dallo stesso;

VISTA la circolare del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n.2210/C del 9 agosto 1971 con al quale, in attuazione della predetta legge n. 15, è stato affidato agli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di legalizzare le firme dei funzionari camerali apposte su certificati, atti, visti ecc., rilasciati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da valere all'estero;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ;





*Il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli articoli 10, 20 e 50 come modificato, quest'ultimo, dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha disposto la soppressione degli Uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato e il trasferimento del personale e delle relative funzioni alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 con il quale, in attuazione predetto decreto legislativo n. 112, sono individuate le risorse degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dal 1° settembre 2000, per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo ed, in particolare, l'articolo 4 con il quale sono state specificate le predette funzioni;

RITENUTO opportuno precisare che fra le competenze indicate dall'articolo 4 del predetto decreto ministeriale è compresa la funzione di legalizzazione delle firme di cui al citato articolo 17 della legge n.15 del 1968, anche allo scopo di facilitare il riconoscimento di tale funzione svolta dalle Camere di commercio per conto dello Stato da parte degli organi esteri competenti;

DECRETA

1. Tra le funzioni trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, specificate dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, è compresa la competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti da valere all'estero davanti ad autorità estere.

IL MINISTRO
(Enrico Letta)

Roma, 12 LUG. 2000

Enrico Letta